

GIANFRANCO PALERMO

TRUST E MANDATO A DISPORRE

1. Il disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 19 marzo 2019, perseguendo *“l’obiettivo di adeguare il codice civile alle nuove esigenze dei rapporti personali ed economici di maggior diffusione”*, prospetta una delega *“a disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipicizzazione sul piano sociale”*.

In tale quadro, specifico riguardo risulta operato alla *“definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari”*.

2. Emergono perplessità - anzitutto sul piano del metodo - in presenza di una iniziativa, con la quale si ritiene che, attraverso una sorta di *“legislazione per fattispecie”*, sia dato adeguatamente rispondere alle istanze, rivolte in dottrina e in giurisprudenza, di dare respiro all’autonomia negoziale, riconoscendo agli individui il potere, esercitabile in linea con i principi costituzionali, di configurare, in senso strutturale, funzionale e finalistico, le operazioni che ne costituiscono espressione, caratterizzandole in coerenza, sia con l’atteggiarsi degli interessi specificamente dedotti, sia con le modalità del loro perseguimento.

E’ sufficiente riguardare lo stato di crisi, nel quale versa la cristallizzazione della realtà negoziale, così come recepita dalla disciplina codicistica - prima della metà del secolo scorso - per avere l’immagine del tramonto delle *“fattispecie contrattuali”*, come strumenti di trasposizione sul piano giuridico della materia costituente oggetto di normazione.

Sebbene non sia questa la sede per impegnarsi in dispute di carattere teorico, il fenomeno esiste e non sembra che, volendo aggiornare il codice civile, che in materia negoziale si incentra nello schema del contratto e dei suoi derivati, il legislatore, attento al mutato atteggiarsi dei

rapporti intersoggettivi, nonché sensibile al progredire delle tecniche di rilevazione del dato sostanziale verso un più intenso riconoscimento della libertà di disporre, possa prescindere, prospettando, in direzione contraria, un ulteriore ricorso alle fattispecie, invece di modulare nello specifico gli strumenti di disciplina delle concrete manifestazioni di autonomia negoziale.

Il rischio è quello di divergere dalla realtà - e di dare conseguentemente spazio a un "diritto dei privati", per dir così alternativo - in un momento storico nel quale il sistema codicistico sta subendo, in particolare per via giurisprudenziale, l'erosione delle sue forme, non sufficienti a cogliere, nella loro fissità e astrattezza, l'agire dei singoli nel perseguimento dei loro interessi.

3. Un ulteriore rilievo - questa volta sul piano sistematico - è da muovere in sede di analisi critica di un disegno di legge, nel quale viene operato un riferimento - così diretto da risultare *tranchant* - al "*trust e agli altri contratti di affidamento fiduciario*", come se si trattasse di schemi suscettibili di condurre, attraverso il mero sviluppo interno della relativa disciplina, alla soluzione dei problemi che in generale si pongono, da un lato in termini di "garanzia dei creditori" e, dall'altro lato, in chiave di tutela dei soggetti interessati alla realizzazione del processo negoziale (i cc.dd. "beneficiari"), nel vasto campo - quello nel quale il disegno di legge si inserisce - segnato dalle operazioni di carattere programmatico, alle quali la presenza di collaborazione soggettive all'attività del disponente conferisce peculiare carattere.

La realtà, che attraverso la riforma si intende plasmare, è ben più complessa e articolata; soprattutto, i suoi elementi, strutturali e funzionali, mal si attagliano alla indicazione contenuta nel testo.

Prima di operare la sovrapposizione di schemi inidonei ad esprimerne la compiutezza e organicità, occorre preventivamente saggiarla, con i dovuti approfondimenti; ciò al fine di evitare il prodursi di rilevanti criticità.

Né sembra che, ai fini dello sviluppo di un corretto percorso, si possa prescindere da una analisi di carattere retrospettivo, suscettibile di dare ragione e conto delle difficoltà che, anche sul piano cognitivo, sussistono nel dare ordine alla materia con la quale l'iniziativa della riforma è venuta a confrontarsi.

4. Quando alla fine degli anni ottanta, a seguito della Convenzione de L'Aja, il *trust*, duttile strumento di utilizzo dei beni in forma gestionale e dispositiva, divenne oggetto di particolare interesse, il sistema italiano, non proprio in linea con un riconoscimento scevro da forme dell'autonomia negoziale - subordinata, quest'ultima, a un giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti, espresso in termini di "utilità sociale", nonché improntata al criterio di tipicità normativa degli schemi suscettibili di operare la circolazione dei diritti - presentava, già all'epoca, visibili incrinature.

A costituire oggetto di discussione era, in quei tempi, la legittimazione dell'individuo ad instaurare, anche in via procedimentale, regolamentazioni rispondenti, sotto il profilo funzionale, alla natura degli interessi specificamente perseguiti e caratterizzate, sotto quello strutturale, da un esercizio del potere dispositivo, suscettibile di modellarsi, in regime di autonomia, secondo forme coerenti con assetti da realizzare in chiave non soltanto obbligatoria, ma, di contro, attributiva e con efficacia *erga omnes*.

Con riguardo al tema, considerato di primo piano, relativo alla incidenza della variante costituita da forme di collaborazione soggettiva all'attività da svolgere secondo la configurazione impressa all'operazione dal *dominus negotii*, il dibattito si incentrava, in particolare, sulla disciplina codicistica del mandato, così come riguardato dall'art. 1703 primo comma c.c. in modo ritenuto insufficiente a soddisfare l'esigenza di una effettiva partecipazione del mandatario alla realizzazione dell'assetto di interessi. Si trattava di assicurare l'esercizio di un potere gestorio e dispositivo derivante dall'incarico ricevuto, che fosse suscettibile di assumere rilevanza nell'ottica di un contratto per sé idoneo a conferire al mandatario tutto quanto necessario allo sviluppo, per suo tramite, del procedimento negoziale. Né mancavano contributi - quelli *in primis* di Angelo Luminoso - volti ad imprimere alla disciplina del mandato la svolta segnata da una rilevanza esterna, tale da inserirlo, a pieno titolo, nel sistema della circolazione dei diritti.

Il trust, per sua conformazione, apparve tale da poter rispondere, in breve tratto, alle insorte esigenze e, in quest'ottica, ne venne additato l'ingresso nel nostro ordinamento, non solo attraverso la tecnica del "trust interno", ma anche con il corredo di tutti i suoi caratteri strutturali e funzionali, segnati così dall'investitura del *trustee* nella titolarità formale del bene (o del complesso dei beni) costituenti oggetto di disposizione, come dal correlato effetto segregativo del patrimonio destinato dal *settlor*.

Grazie a tale inserimento, operato attraverso una serie di adesioni dottrinali (non sempre in linea con i principi sui quali si fonda il nostro sistema di diritto positivo) e di pronunce giurisdizionali (non sempre attente ai pericoli del *novum* e delle connesse aporie), il tema - definito di "libertà dalle forme", al fine di marcare il tendenziale passaggio dall'autonomia privata all'autonomia individuale - ebbe inopinatamente a

tradursi in quello della più agevole surroga offerta da uno strumento negoziale, recepitibile, così come configurato, secondo diverse specie e sottospecie, in common law, con carattere di generalità e buona dose di astrattezza.

Quello che in fondo si voleva, al fine di realizzare un facile (e tutto sommato comodo) passaggio dal nostro ordinamento, chiuso perché poggiato su rigidi schemi normativi, a un sistema di rapporti intersoggettivi, idonei ad essere pienamente riconosciuti sul piano del diritto positivo, in quanto giustificati, e tenuti insieme, dalla "fiducia".

Da allora, a seguito di un processo imitativo, al quale si è sottratta solo una minoranza di studiosi, la "fiducia", divenuta concetto qualificante, ha finito per affacciarsi anche a livello normativo (v. art. 6 della L. 112/2016), come mezzo suscettibile ad assorbire la configurazione e la struttura delle operazioni negoziali - nelle quali il disegno di legge ora impinge - ostacolando un processo di rielaborazione sistematica che, per quanto attiene in particolare al contratto di mandato, doveva invece procedere per linee interne.

5. Questo essendo lo stato dell'arte, sarebbe il caso di correggere il tiro, prendendo coscienza del fatto che, mentre si sta seguendo una strada alternativa, è in atto, su quella principale, una tensione dell'ordinamento dei rapporti civilistici che, sul piano storico, ha raggiunto un punto critico, attestandosi lungo la linea di displuvio fra il pesante carico di una tradizione codicistica - nobile ma obsoleta - e l'elevazione dell'individuo come centro di un sistema costituzionalmente aperto.

Da qui l'esigenza di un elevato grado di cautela da parte del legislatore, il quale dovrebbe sciogliersi anzitutto dai grovigli, che si

intrecciano nella materia costituente oggetto di disciplina, per poi affrancarsi da un'opzione di carattere interpretativo e sistematico, che non appare suscettibile di essere condivisa.

Occorre andare alla sostanza, guardando ai valori e ai principi che, nell'evolversi dell'ordinamento, debbono sostenere la riforma, essendo in gioco la rilevanza primaria, da salvaguardare e proteggere, delle private determinazioni.

6. Sviluppare il discorso giuridico, procedendo per concetti, non è certo vietato, ma la scelta del concetto, e ancor più dell'idea, sulla quale il discorso viene imperniato, non può essere incongrua; altrimenti, la realtà fattuale, da comprendere, e da plasmare, sfugge, nel momento stesso nel quale il concetto, e pericolosamente l'idea, diventano condizionanti.

Occorre fare i conti anche con il valore semantico della parola, all'interno della quale il concetto è sotteso, perché qui, per via di inesatta percezione, può annidarsi l'equivoco, che dal piano metodologico viene a tradursi su quello ermeneutico.

“Fiducia” è parola antica, a sua volta densa di significati assiologici.

Non ci si può sottrarre alla suggestione, che dà la lettura della tavola betica, dove *mancipatio* e *causa fiduciae* si incontrano e si fondono in un tutto unico nel recepire l'intento delle parti, così come specificamente caratterizzato.

Ma nell'incedere dei secoli verso il razionalismo - ovvero il mondo artificiale delle fattispecie, oggi non a caso investito da una salutare crisi - la parola “fiducia” ha costituito oggetto di una palingenesi di significati, che sarebbe incauto trascurare.

Com'è stato sottolineato da Nicola Lipari, nel suo classico saggio, oggi essa evoca l'idea del rimedio, attraverso il quale il soggetto dell'attività negoziale, nell'impossibilità di far confluire il perseguito assetto di interessi in un corrispondente schema normativo, si rifugia nell'accordo interno fra fiduciante e fiduciario, posto ai margini di rilevanza dell'attività dispositiva, rispetto alla quale l'intento peculiarmente perseguito rappresenta niente più che un motivo di cui occorre farsi carico solo se illecito.

Così intesa e riguardata, la "fiducia" è venuta a postulare l'esistenza di un limite dell'ordinamento, caratterizzato dalla sua inadeguatezza a recepire e a dare corso, in termini di piena rilevanza, ai negozi concretamente voluti dalle parti nel perseguimento dei loro scopi.

Ma è qui da chiedere se davvero il limite sia nell'ordinamento o non piuttosto nella mente degli interpreti, condizionati dal loro modo di operare in un laboratorio dove si conservano - come insegnava Francesco Calasso - i cristalli, ben posizionati, delle *variae causarum figurae*, che il concreto assetto di interessi tuttavia rifugge, tipicizzandosi da sé.

Se è così, è bene acquisirne la consapevolezza, quando, nel dubbio se attribuire rilevanza ad espressioni di autonomia privata che in passato restavano sottese e risultano invece suscettibili di realizzarsi in un sistema aperto, si arretra la linea del pensiero e si elaborano "costruzioni giuridiche" - tali per Francesco Messina - imperniate in uno schema di "fiducia", adottato con diverso significato in altri ordinamenti, riprendendo un concetto, attraverso il quale il limite, che si dovrebbe superare, rischia, al contrario, di diffondersi in nuove forme.

E siccome questo limite, anche nelle più significative elaborazioni dottrinali, funge da letto di Procuste, nel sofferto tentativo di realizzare un difficile equilibrio fra l'esigenza di conferire rilievo esterno alle finalità

negozialmente perseguite e la supposta necessità di non alterare, più di quanto sembri consentito, le regole tradizionali del sistema codicistico, sembra arrivato il momento di liberarsene.

Una proposta dunque, per utilmente procedere *de iure condendo*. Si elimini dallo strumentario del giurista, e soprattutto dal linguaggio legislativo, l'abusato schema della fiducia oggi divenuto non solo equivoco, ma controindicato.

7. Il pericolo che può nascere dall'inserimento del trust nel quadro della riforma che, con il disegno di legge, si intende operare in guisa non già novellistica ma organica, coinvolgendo, a tale stregua, il sistema del codice, non è soltanto quello dato dalla recezione di uno schema irriducibile al nostro diritto positivo, che non opera seguendo astratti criteri di intestazione e trasferimento dei diritti - *in primis* della proprietà - né consente di operare, nell'esercizio di attività negoziale, la formazione di patrimoni separati, all'infuori dai casi previsti e disciplinati dalla legge.

Posta la questione esclusivamente in questi termini, sarebbe da registrare nient'altro che un'occasione perduta di dare corretto impulso all'autonomia individuale, avendo preferito percorrere strade che conducono oltre i confini del nostro ordinamento.

Invece il pericolo è anche quello di confondere e addensare problematiche fra loro diverse, che da un lato attengono alla possibilità di creare assetti fondazionali in regime privatistico e, dall'altro lato, riguardano la praticabilità, nell'ambito dell'autonomia negoziale, di operazioni di carattere programmatico, in coerenza con la specificità degli scopi perseguiti.

I due profili, per quanto attiene al trust, vicendevolmente si fondono e confondono nella sua struttura ed è proprio per questa ragione che, recepito tale schema, il concetto di “fiducia” è venuto a coinvolgere anche quello di “destinazione dei beni allo scopo”, che, utilizzabile ai fini di una riforma in senso liberale della disciplina delle fondazioni (opportunamente trattata a parte nel disegno di legge), rischia di oscurare ulteriormente quello che dovrebbe essere il vero oggetto di un intervento riformatore, diretto a svincolare le manifestazioni di autonomia negoziale dalla tipicità formale, conferendo alle stesse rilevanza anche esterna, secondo i principi solidaristici propri del nostro ordinamento.

8. Non può non cadere in considerazione, a riguardo, il tentativo, poco felicemente operato tredici anni or sono, di aggiornare il sistema codicistico mediante l'introduzione, nel sesto libro, dell'art. 2645 ter in tema di “*atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità o pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche*”, come si legge nella prolissa rubrica.

Non è dato prescindere, in quanto le accese dispute, mai sopite, sulle finalità perseguite con l'intervento novellatore e sull'interpretazione da rendere in ordine all'oscuro carattere della norma, nient'altro costituiscono, se non la conseguenza dell'assurda pretesa di risolvere ad un tempo, in modo inammissibilmente sbrigativo, sia i problemi inerenti alla liberalizzazione degli assetti fondazionali, sia quelli relativi al riconoscimento, in capo al soggetto dell'attività negoziale, del potere di operare in regime di autonomia nel perseguimento dei propri interessi, selezionando e conformando gli strumenti anche di carattere procedimentale, ritenuti idonei a realizzarli.

Di qui la difficoltà di inserire il richiamo operato all'art. 1322 secondo comma c.c. nella visuale, completamente distorta, della creazione di "vincoli di destinazione", contemplati in chiave di "utilità sociale" a favore di particolari categorie di soggetti, e, nel contempo, ritenuti suscettibili di conformare operazioni - di carattere negoziale - coinvolgenti "altri enti o persone fisiche".

Di qui, soprattutto l'incomprensibilità di una disciplina, dettata in termini di "opponibilità" dell'atto dispositivo ai creditori, da intendere però preordinata alla salvaguardia di un "fine di destinazione", suscettibile da imprimere all'impiego dei beni un regime simile a quello proprio dei patrimoni separati.

Sono queste le conseguenze, prodotte da una riforma affrettata, carente di presupposti fondamentali, *in primis* di quello costituito dalla chiarezza degli obbiettivi da perseguire, che soltanto sollevando il velo del concettualismo, che oscura il dato sostanziale, è possibile raggiungere in modo adeguato.

Perseguendo l'apertura del nostro ordinamento all'autonomia negoziale, come potere dell'individuo di dare assetto ai propri interessi nella forma e nei modi ritenuti confacenti con il loro specifico atteggiarsi, il processo interpretativo dev'essere allora polarizzato non sulla formula in sé, ma sul profilo teleologico e pretensivo che l'idea stessa della "destinazione" esprime con forte carica semantica e con marcato riferimento a uno scopo che si ritiene "da perseguire", evidenziando per questa via quello che, in generale, risulta essere il momento configurativo dell'attività negoziale.

Ed è questo il dato ermeneutico, dal quale, volendo operare una corretta analisi, sarebbe erroneo prescindere. Si è nel campo della libertà di scelta degli obbiettivi e dei mezzi che, avendo sensibilizzato il legislatore

anche in altri settori di disciplina (cfr. art. 2643 n. 2 bis c.c.), assorbe e supera il principio nominalistico, non riducendosi tuttavia al rango di astratta volizione, per dir così, fine a se stessa.

Con l'impulso dato all'attività negoziale infatti si coniuga l'esercizio del potere dispositivo, necessario a fondare la rilevanza dello scopo perseguito sul piano dell'ordinamento positivo, che disciplina rapporti intersoggettivi.

Di converso, tale potere, in quanto diretto a tradursi nel diviso assetto di interessi, non può che essere esercitato in stretta coerenza (di modi e di forme) con la configurazione che all'operazione posta in essere, conferisce tipicità.

E siccome i due momenti fondamentali dell'autoregolamento negoziale non sempre si fondono in un medesimo contesto logico e temporale, dando vita a quella immediata efficacia dispositiva, della quale l'adesione al principio consensualistico ha fatto largo uso, ma piuttosto rilevano, per quanto ha tratto con la realtà delle moderne negoziazioni, sotto un profilo essenzialmente dinamico, caratterizzando in modo programmatico, come ha messo in evidenza Maurizio Lupoi, l'operazione "a fasi", a volta a volta prescelta dal *dominus negotii* - è qui che l'immagine, evocativa ad un tempo, della configurazione, del perseguimento e della realizzazione dell'assetto di interessi secondo una linea di continuità e di progresso - quella che il concetto di "destinazione dei beni allo scopo" rappresenta in modo accattivante - non deve suggestionare l'interprete; il quale, chiamato a dare conto e ragione di schemi negoziali suscettibili di contenersi nel dipanarsi dell'intera vicenda negoziale (dal conferimento della "fiducia" alla sua osservanza da parte del "fiduciario", fino alla produzione dell'effetto attributivo nei confronti del soggetto "beneficiario"), deve liberarsi da un supporto concettuale -

amorfo e, tutto sommato, buono per tutti gli usi – per misurarsi, ai fini ricostruttivi con quella che è invece (lo si dica chiaramente) la realtà del procedimento negoziale, tipico delle “operazioni che si indulge a definire “fiduciarie”, attraverso il quale non si destina alcunché – né con l’amico, né in danno del creditore – ma si realizza in modo graduale e finalistico e intrinsecamente coerente, l’assetto di interessi perseguito.

Invece di chiedersi se, entro quali limiti e come, il soggetto privato possa “destinare beni allo scopo” e discettare sulla meritevolezza di una scelta siffatta, confondendo il profilo morfologico del procedimento – come ancora insegna Lupoi - con quello causale, che non rileva in modo diretto, appare allora opportuno centrare il bersaglio, cancellando, insieme alla “fiducia” anche un errore terminologico e concettuale, che tende a spostare la costruzione giuridica verso assetti eterogenei, con il serio rischio della confusione di pratiche fondazionali (e relativa problematica) con vicende aventi invece natura puramente negoziale e dunque da tenere distinte.

E’ questo un rischio che l’autore della riforma non può, e non deve, correre, lasciando all’interprete una disciplina condizionata dall’idea amorfa della destinazione negoziale e intrecciata, come nel disegno di legge, fra trust e altri contratti di affidamento fiduciario, assunti in funzione surrogatoria di un supposto limite ordinamentale, invece di favorire, con un mirato intervento, la confluenza dei tradizionali schemi normativi nel moderno sistema procedimentale, entro il quale va collocata, secondo criteri di specificità e coerenza di mezzi, l’autonomia individuale; il tutto in accordanza con un modo di concepire e disporre che, già testato in via normativa (art. 2645 bis c.c.; art. 23 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 in tema di *rent to buy*) e recepito in giurisprudenza (Cass.

4628/2015), è lungi dal chiedere alle rappresentazioni dogmatiche della “fiducia” e della “destinazione dei beni” di costituire fattori ordinanti.

9. L’esigenza di riguardare l’attività negoziale sotto un profilo dinamico, apprestando uno strumentario suscettibile di esprimerla, è stata sensibilmente avvertita da Maurizio Lupoi, al quale va reso il merito di avere, all’epoca, “smosso le acque” e poi offerto, attraverso la monografia sul “contratto di affidamento fiduciario”, un contributo di assoluto rilievo a quella che può essere definita la tendenza di riconversione del trust in forme suscettibili di essere apprezzate dal nostro ordinamento.

Che un tale obiettivo sia perseguito muovendo dalla configurazione di uno schema contrattuale atipico, riconducibile al disposto dell’art. 1322 secondo comma c.c., non toglie spessore all’indagine, che ha dato apporto allo studio di un modello di attività negoziale, attraverso il quale sia dato esprimere, in chiave programmatica, le manifestazioni di privata autonomia.

Molti elementi, tratti dalla disciplina del “contratto di affidamento fiduciario”, riflettono i caratteri che il procedimento, volto a scandire l’autoregolamentazione dei privati interessi, deve rivestire sotto il profilo della sua individualità e compiutezza in determinato arco temporale, nonché sotto quello della sua attitudine ad evolversi in modo stabile, per il tramite dei meccanismi propulsivi, e se del caso correttivi, da rinvenire all’interno della sua struttura, così come configurata dal *dominus negotii*; titolare, quest’ultimo, di un potere dispositivo esercitabile, direttamente o anche indirettamente, per il tramite dei soggetti chiamati a collaborare per la realizzazione dell’assetto di interessi.

Le differenze restano tuttavia profonde, non potendo l’unità del procedimento – rimessa all’esercizio di tale potere in modo continuo e

progressivo - dipendere dal rilievo ordinatorio, attribuito a una "fiducia" che, lungi dal costituire, sotto il profilo strutturale, un elemento di coesione fra le diverse fasi della programmazione, ne rappresenti invece l'opposto, nel quadro segnato dal conferimento al fiduciario (*alter ego del trustee*) di un insieme di poteri e doveri, diritti ed obblighi, aventi propria organicità ed esercitabili in modo autonomo.

Ciò fraziona la linea di sviluppo dell'operazione negoziale, mantenendo il filtro di quella separazione patrimoniale che, comunque la si intenda o si prospetti, risulta assolutamente incompatibile con il ruolo che il procedimento deve assolvere, come rivestimento dell'attività dispositiva, senza interferire con le strutture aggregative, che dato rinvenire in altro settore dell'ordinamento.

10. La giurisprudenza ha posto in rilievo, con le sue recenti decisioni (Cass. 11401/2019), che l'affidamento, operato dal "settlor" nei confronti del "trustee", non determina una variazione in senso sostanziale delle sfere soggettive, ma assume un carattere neutro, ricoprendo un ruolo strumentale, che dev'essere considerato di propulsione, sul piano procedimentale, dell'assetto di interessi, diretto e realizzarsi attraverso l'attività posto in essere dal soggetto affidatario.

Come il "trustee" deve assolvere un compito di collaborazione, in linea programmata, al raggiungimento del fine che il "settlor" persegue, così il potere dispositivo e gestorio, a lui conferito, viene a incidere in modo derivativo nella sua sfera.

Ciò significa che, comunque si denomini lo schema del negozio posto in essere - lo si intende pure come "trust amorfo" - si resta comunque nell'ambito di un mandato, caratterizzato dalla funzione che, in accordanza con la particolare natura dell'operazione configurata dall'autore, esso viene ad assolvere come elemento strutturale del

procedimento nel quale l'operazione si articola, conseguentemente assumendo lo stesso grado di rilevanza che, sul piano della circolazione dei diritti, il procedimento, come modalità espressiva dell'autonomia privata, è chiamato a rivestire secondo le regole del sistema.

11. E' su questo punto che un intervento riformatore, non già degli schemi codicistici ma della loro disciplina, potrebbe utilmente realizzarsi nella dimensione dinamica e programmatica che gli studi sul trust hanno incisivamente marcato, novellando le norme sul mandato, inteso non soltanto come fonte di un rapporto obbligatorio fra mandante e mandatario, ma come contratto suscettibile di produrre effetti dispositivi, oltretutto gestori, avente carattere strumentale con riguardo alla realizzazione dell'assetto in interessi.

Attesa la naturale inclinazione del mandato ad inserirsi nel processo negoziale che, a sua volta, contribuisce ad arricchire nella struttura e nelle singole articolazioni, l'attività novellatrice potrebbe altresì svolgersi nel quadro segnato dalla riformulazione dell'art. 2645 ter c.c. che, depurato dal sovraccarico di elementi finalistici e contenutistici, risulterebbe idoneo a costituire la base di partenza per il riconoscimento, a livello di sistema normativo, del "procedimento negoziale", come espressione primaria delle manifestazioni di privata autonomia.

Il meccanismo pubblicitario, che l'art. 2645 ter c.c. contempla, potrebbe essere, a sua volta, esteso al contratto di mandato che, in quanto trascritto (o comunque supportato da misure omogenee per quanto attiene ai beni mobili), risulterebbe idoneo a conferire una immediata rappresentatività agli atti posti in essere dal mandatario, ovvero un loro diretta riferibilità all'operazione negoziale, con incidenza anche nella sfera dei soggetti, attualmente evocati in dottrina come "beneficiari" e titolari di un'aspettativa configurabile come reale.

Ciò in sintesi, ponendosi nell'ottica del disegno di legge delega che, con riguardo alla materia specificamente trattata, appare suscettibile di chiarirne il contenuto e di fissarne i principi regolatori.